

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Allegato alla deliberazione C.C. nr. del

INDICE GENERALE

Capo I

DISCIPLINA GENERALE (IUC)

Capo II

DISCIPLINA COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

Capo III

DISCIPLINA COMPONENTE “TARI” (TASSA SUI RIFIUTI)

Capo IV

DISCIPLINA COMPONENTE “TASI” (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

Capo I

DISCIPLINA GENERALE (IUC)

art. 1 – Oggetto del Regolamento

art. 2 – Presupposto

art. 3 – Soggetto Attivo

art. 4 – Componenti del Tributo

art. 5 – Definizioni

art. 6 – Riduzione per fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

art. 7 – Aree fabbricabili

art. 8 – Incentivazione dell'attività di controllo

art. 9 – Determinazione delle aliquote e tariffe

art. 10 – Dichiarazione IUC

art. 11 – Versamenti e scadenze

art. 12 – Adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale

art. 13 – Sanzioni e interessi

art. 14 – Disposizioni in materia di autotutela e accertamento con adesione

art. 15 – Importi minimi

art. 16 – Rimborsi e compensazioni

art. 17 – Rateizzazioni

art. 18 – Riscossione coattiva

art. 19 – Norme finali e norma transitoria per l'anno 2014

art. 20 – Entrata in vigore

– art. 1 –

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Olgiate Molgora, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

– art. 2 –

Presupposto

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

– art. 3 –

Soggetto Attivo

Il soggetto attivo del tributo è il Comune di Olgiate Molgora. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Olgiate Molgora in proporzione alla superficie che insiste sul proprio territorio.

– art. 4 –

Componenti del Tributo

Il tributo si articola in due componenti:

- la componente *patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente *servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

– art. 5 –

Definizioni

Ai fini del tributo di cui all'art. 1 del presente Regolamento si definisce:

1. *Fabbricato*

Per fabbricato l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Area Fabbricabile

Per area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

3. Terreno agricolo

Per terreno agricolo il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Al fine del riconoscimento delle agevolazioni a favore dell'abitazione principale deve, pertanto, sussistere il duplice presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale. La dimora abituale è il centro degli affari e degli interessi, anche affettivi, e si identifica, ai sensi dell'art. 144 del Codice Civile e degli articoli 3 e 4 del Regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nella dimora del nucleo familiare del soggetto passivo.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

5. Pertinenze

Per pertinenza si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui due pertinenze siano accatastate unitamente all'abitazione principale (solitamente la cantina o la soffitta classificabili in categoria C/2), il contribuente può usufruire delle agevolazioni soltanto per un'altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.

– art. 6 –

Riduzione per fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile IUC, nella componente IMU e TASI, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità/inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), b) della Legge Regione Lombardia 11/03/2005, n. 12.

Non si considerano, ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano iscritti al catasto edilizio urbano come "*unità collabenti*" in categoria "F2", per i quali la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile sulla quale insistono.

2. Ai sensi delle procedure previste dall'art. 13 c. 3 lett. b) del D.L. n. 201/2011 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica:

a) Nel caso di dichiarazione sostitutiva, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione stessa.

b) Nel caso di perizia dell'ufficio tecnico comunale, dalla data di richiesta della perizia stessa.

Le dichiarazioni o perizie già presentate ai fini ICI – IMU si considerano valide anche ai fini della componente TASI.

4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità od inabitabilità entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi dei precedenti commi, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

– art. 7 –

Aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, desumibile anche da atti pubblici o perizie giurate.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, a soli fini indicativi e non vincolanti, adottati unicamente per facilitare le operazioni di calcolo dell'imposta dovuta, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, che possono essere utilizzati dal soggetto passivo come base imponibile, salvo in presenza di atti pubblici o perizie giurate che ne certifichino un diverso valore.

5. Non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

6. Le aree di cui al precedente comma sono considerate "terreni agricoli".

– art. 8 –

Incentivazione dell'attività di controllo

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 1091, della legge 320 dicembre 2018, n. 145, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate comunali, un fondo speciale.

2. Il fondo speciale non viene costituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stata data in concessione.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti. Per maggior gettito accertato e riscosso è da intendersi la differenza tra accertamenti e riscossioni rilevabili dal rendiconto di gestione dell'anno precedente l'anno di riferimento. La riscossione può avvenire entro tre anni dalla notifica degli avvisi di accertamento.

4. Non si procede all'istituzione del fondo di cui al comma 1 qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione.

5. Nel fondo di cui al comma 1 non sono inserite le sanzioni e gli interessi.

6. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

– art. 9 –

Determinazione delle aliquote e tariffe

1. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, ai sensi dell'articolo 193, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga al precedente comma 1, il Consiglio Comunale, entro il 30 settembre, può modificare le tariffe e le aliquote della IUC, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni nonché i regolamenti riferiti ai tributi comunali, devono essere inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e nelle modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente.

– art. 10 –

Dichiarazione IUC

1. I soggetti passivi, se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, presentano la relativa dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, con effetto anche per gli altri e con vincolo di solidarietà.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax).
4. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. Ai fini della dichiarazione IUC componente:

- TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;
- TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. In sede di prima applicazione si considerano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini IMU-ICI/TARES per gli elementi utili per l'applicazione del tributo;
- IMU, restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMU. Per le variazioni intervenute successivamente, i soggetti passivi presentano la dichiarazione utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, anche in via telematica, seguendo l'iter previsto per gli enti non commerciali da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne dispone obbligatoriamente l'invio telematico.

– art. 11 –

Versamenti e scadenze

1. Il versamento della IUC è disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC stessa.

Per quanto concerne l'IMU, il versamento è effettuato in autoliquidazione alle scadenze indicate dall'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 23/2011.

Per quanto concerne la componente TARI e TASI, se non diversamente determinato per Legge, il Comune stabilisce le rispettive scadenze di pagamento prevedendo, di norma, e anche in modo differenziato, almeno due rate semestrali, ovvero, un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o, se successiva, entro la scadenza della prima rata.

Il Comune provvede:

- per la componente TARI, all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento, comprensivo dell'importo dovuto per la componente rifiuti e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie assoggettata a tassazione distinta per categoria tariffaria, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze;
- per la componente TASI, all'invio ai contribuenti di appositi modelli di pagamento preventivamente compilati, salva diversa disposizione di legge. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento e dei relativi modelli, di cui al precedente periodo, non esime il contribuente dal versare la TASI. Nell'obiettiva impossibilità da parte del Comune di effettuare il suddetto invio, a causa della non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell'imposta o delle anagrafiche di residenza dei soggetti passivi, il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo, con l'applicazione delle aliquote, eventuali detrazioni ed entro i termini di scadenza, stabiliti annualmente dal Comune.

2. L'importo complessivo dovuto, per ciascuna componente del tributo da versare, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, come previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

– art. 12 –

Adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali dovranno mettere a disposizione dell'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei certificati/attestazioni rilasciati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 286/1998
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

– art. 13 –

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero la sanzione del 30% per ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. L'avviso di accertamento

specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, eventuale tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare entro sessanta giorni dalla sua notifica, con addebito delle relative spese (di notifica), e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni previste ai precedenti commi, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

9. Sulle somme dovute a titolo di IUC non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

10. Per tutto quanto nel regime sanzionatorio non previsto nei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

– art. 14 –

Disposizioni in materia di autotutela e accertamento con adesione

1. Restano ferme le disposizioni previste e contenute nel vigente Regolamento di accertamento con adesione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2002,

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile :

- ai fini IMU e TASI:

- alle unità immobiliari, prive di rendita catastale, classificate nel gruppo "D";
- alle aree fabbricabili.

- ai fini TARI:

- all'individuazione delle aree scoperte operative, nonché alle superfici produttive di rifiuti speciali;

– art. 15 –

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al pagamento dei singoli tributi costituenti la IUC, se i relativi importi da versare risultano inferiori a € 12,00 per ciascun anno d'imposta.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento dei singoli tributi qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore a € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

– art. 16 –

Rimborsi e compensazioni

1. Non sono eseguiti rimborsi o scarichi di importo dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 2 del precedente art. 15.
2. Su richiesta del contribuente, dopo che il Comune ha accertato l'effettivo diritto al rimborso, l'importo da restituire può essere compensato ai sensi dell'articolo 23 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
3. Non è ammessa l'autonoma compensazione di eventuali importi a credito.
4. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Per i rimborsi di cui al presente articolo, restano salvi gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.
6. Per quanto concerne la disciplina degli errati versamenti, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi dal 722 al 727 della Legge 147/2013 in quanto compatibili.

– art. 17 –

Rateizzazioni

1. Il Funzionario Responsabile, su apposita istanza del contribuente nel caso di gravi situazioni di disagio economico, può consentire con proprio provvedimento motivato, il pagamento rateale degli avvisi di accertamento IUC, ovvero, ai pagamenti spontanei riferiti unicamente alla IUC componenti TARI – TASI, fino ad un massimo di:
 - N. 12 rate mensili per importi fino a € 1.500,00 con rata minima di € 100,00;
 - N. 24 rate mensili per importi superiori a € 1.501,00 fino a € 5.000,00 con rata minima di € 125,00;
 - N. 36 rate mensili per importi superiori a € 5.001,00 con rata minima di € 200,00;
2. Se l'importo per il quale si chiede la rateizzazione è superiore a € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia - mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) - di ammontare pari alla somma da dilazionare, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima scadenza rateizzata.
3. La somma dovuta e' ripartita in rate d'importo uguale tra loro comprensive degli interessi per ritardato versamento, calcolati al tasso legale dalla data di scadenza dell'atto di accertamento, ovvero, dall'ultima scadenza per i pagamenti spontanei, come da provvedimento di rateizzazione predisposto dal Funzionario Responsabile.
4. In caso di mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà essere versata entro il termine della rata successiva senza ulteriori maggiorazioni, in deroga a quanto previsto dell'art. 21 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
5. In caso di mancato versamento di due rate consecutive, il contribuente perderà il beneficio del pagamento rateale.

– art. 18 –

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata con le modalità previste dalle normative vigenti.

– art. 19 –

Norme finali e norma transitoria per l'anno 2014

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento e si intendono recepite ed integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai fini IUC di carattere non regolamentare, successive all'adozione del presente atto, che vadano comunque ad incidere, anche singolarmente, sulle relative componenti IMU – TARI – TASI, le stesse si intendono automaticamente recepite.
3. Qualora non sia possibile procedere con l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento TASI ai sensi dell'articolo 11, verrà garantita l'assistenza ai cittadini per il calcolo dell'imposta dovuta tramite l'attivazione di un apposito sportello comunale.
4. Agli insufficienti o mancati versamenti in acconto dei tributi IMU e TASI per l'anno 2014 non saranno applicabili le sanzioni e gli interessi di cui all'art. 13, qualora il contribuente provveda a sanare detti insufficienti o mancati versamenti entro la scadenza prevista per il saldo.

– art. 20 –

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2019.

Capo II

DISCIPLINA COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

art. 21 – Oggetto del presente regolamento

art. 22 – Disciplina generale del tributo

art. 23 – Obbligazione tributaria

art. 24 – Determinazione aliquote e detrazioni

art. 25 – Aliquota agevolata e detrazioni

art. 26 – Quota Statale del tributo

art. 27 – Assimilazioni

art. 28 – Esenzioni

art. 29 – Versamenti

– art. 21 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2014, secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente di natura patrimoniale all'interno della IUC fermo restando la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista:

- dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i.;

2. Per tutto ciò non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di Legge in materia compatibili.

– art. 22 –

Disciplina generale del tributo

1. Il presupposto impositivo IMU è il possesso di beni immobili, così come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 5 del presente regolamento, diversi dall'abitazione principale e siti nel territorio del Comune di Olgiate Molgora.

2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

– art. 23 –

Obbligazione tributaria

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In caso di trasferimento del possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo all'acquirente. Per evitare duplicazioni di imposizione, in caso di trasferimento di possesso nei mesi di almeno 30 giorni, per gli acquisti effettuati sino al giorno 16 del mese compreso, l'imposta si calcola in capo all'acquirente, negli altri casi al venditore.

– art. 24 –

Determinazione aliquote e detrazioni

1. Le aliquote di base e la detrazione, a favore dell'abitazione principale, sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate dal Consiglio Comunale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.

3. Ai fini IMU, l'efficacia delle deliberazioni e del regolamento decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

– art. 25 –

Aliquota agevolata e detrazioni

1. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, la detrazione stabilita per legge, ovvero, deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 13 c. 10 del D.L. n. 201/2011, rapportata al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alla detrazione stessa. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ugual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica, e non per la quota di possesso.

2. L'agevolazione per le pertinenze opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e delle pertinenze ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad "abitazione principale". Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

3. Per ottenere le agevolazioni previste per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale indicate al successivo art. 27, il soggetto passivo dovrà attestare la sussistenza delle condizioni richieste mediante presentazione, all'ufficio Tributi, di apposita dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate. A parità di requisiti, la dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi.

4. La detrazione per abitazione principale si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

– art. 26 –

Quota Statale del tributo

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Le attività di accertamento per il recupero di imposta, con applicazione di interessi e sanzioni, sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme riscosse anche sulla quota di riserva statale.

– art. 27 –

Assimilazioni

Con deliberazione del Consiglio Comunale il Comune può considerare assimilata all'abitazione principale le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

– art. 28 –

Esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. n. 504 del 1992.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

4. L'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerare esenti dall'imposta i terreni agricoli insistenti nel Comune di Olgiate Molgora, in quanto inserito nell'elenco dei Comuni ricadenti in aree montane o di collina, allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 – Serie generale n. 53, fatta salva eventuale diversa individuazione da emanarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Sono altresì esenti:

- le unità immobiliari di cui all'art. 27 del presente regolamento qualora con apposita deliberazione consiliare sia effettuata l'assimilazione;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

– art. 29 –

Versamenti

1. Ai sensi dell'articolo 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote in vigore per l'anno di imposta.

2. Per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1 comma 721 della Legge 147/2013

3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento è eseguito tramite modello di pagamento F24, di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del medesimo articolo 17, in quanto compatibili, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli e dei codici tributo.

4. Il versamento della quota riservata allo Stato, per gli immobili di categoria D, deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, e con le modalità indicate nel presente articolo.

5. In caso di successione si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad aliquota ordinaria a nome del *de cuius*, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

Capo III

DISCIPLINA COMPONENTE “TARI” (TASSA SUI RIFIUTI)

- art. 30 – Oggetto del presente regolamento
- art. 31 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- art. 32 – Rifiuti assimilati agli urbani
- art. 33 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- art. 34 – Soggetto attivo
- art. 35 – Presupposto per l’applicazione del tributo
- art. 36 – Soggetto passivo
- art. 37 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- art. 38 – Esclusione dall’obbligo di conferimento
- art. 39 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferiti al pubblico servizio
- art. 40 – Superficie degli immobili
- art. 41 – Costo di gestione
- art. 42 – Determinazione della tariffa
- art. 43 – Articolazione della tariffa
- art. 44 – Periodi di applicazione del tributo
- art. 45 – Tariffa per le utenze domestiche
- art. 46 – Occupanti le utenze domestiche
- art. 47 – Tariffa per le utenze non domestiche
- art. 48 – Classificazione delle utenze non domestiche
- art. 49 – Scuole statali

- art. 50 – Tributo giornaliero
- art. 51 – Tributo provinciale
- art. 52 – Riduzioni
- art. 53 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- art. 54 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- art. 55 – Disciplina generale del tributo
- art. 56 – Versamenti
- art. 57 – Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti

– art. 30 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno della IUC.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. I rifiuti assimilati agli urbani sono disciplinati come da Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, di cui alla deliberazione C.C. n. 38 del 21/05/1998.

- art. 31-

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati,, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

- art. 32 -

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nella deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 21 maggio 1998 e i rifiuti sanitari assimilabili agli urbani ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 come di seguito elencati:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

- art. 33 -

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- art. 34 -

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

- art. 35 -

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

- art. 36 -

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque occupi o detenga i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

- art. 37 –

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

- art. 38 –

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.
3. Il tributo non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Olgiate Molgora che insistono sul suo territorio.

- art. 39 –

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 33, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

- art. 40 -

Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

- art. 41 -

Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

- art. 42 –

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

- art. 43 –

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è determinata, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

- art. 44 –

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

- art. 45-

Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie, anche in maniera differenziata in relazione al numero di occupanti.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

- art. 46 -

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune di Olgiate Molgora.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

- art. 47 -

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

- art. 48 -

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

- art. 49 -

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

- art. 50 -

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatte in ogni caso salve le esclusioni di cui all'articolo 37, 38 e 39.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

- art. 51 -

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale

- art. 52 -

Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo : riduzione del 20 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Per le utenze non domestiche (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), in particolare per le attività elencate nell'allegato B (allegato che potrà variare con apposita delibera consiliare di approvazione delle tariffe), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione nei termini sotto indicati, fermo restando che la riduzione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

- art. 53 -

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta più vicini rientrando nella zona servita, per dette utenze il tributo, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, è dovuto nella misura del 20% della tariffa, per le utenze per le quali il più vicino punto di raccolta sia posto ad una distanza superiore a 200 metri dall'accesso dell'utenza stessa alla strada pubblica.

2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

- art. 54 -

Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

- art. 55 -

Disciplina generale del tributo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Olgiate Molgora nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente comma con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Ai fini della definizione di cui al primo periodo del comma precedente, si presumono "suscettibili di produrre rifiuti" tutti i locali predisposti all'uso, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza autonoma attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) unitamente alla presenza di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

- art. 56 -

Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni e interessi previsti dall'art. 13 del presente regolamento.

Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti

1. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 46.
2. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovarne la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso o al discarico del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
4. Nel caso di decesso del dichiarante, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 2. In presenza di familiari conviventi, la cancellazione e la successiva iscrizione verrà effettuata d'ufficio assoggettando a tassazione un componente del nucleo familiare.

Capo IV

DISCIPLINA COMPONENTE “TASI” (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

art. 58 – Oggetto del presente regolamento

art. 59 – Disciplina generale del tributo

art. 60 – Soggetti passivi

art. 61 – Obbligazione tributaria

art. 62 – Esenzioni / Riduzioni

art. 63 – Determinazione delle aliquote

art. 64 – Indicazione analitica servizi indivisibili

art. 65 – Dichiarazioni

art. 66 – Versamenti

– art. 58 –

Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente all'interno della IUC destinata a finanziare i servizi indivisibili erogati dal Comune.
2. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento alla citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, nonché alle altre eventuali e successive norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

– art. 59 –

Disciplina generale del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai fini IMU e dall'art. 5 del presente regolamento, siti nel Comune di Olgiate Molgora. Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, di cui all'articolo 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

– art. 60 –

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, uno in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale, ovvero, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, in ragione della loro quota di possesso e applicando la specifica aliquota di riferimento.
2. In caso di contitolarità di diritti reali, qualora l'immobile sia occupato da uno o più contitolari, questi ultimi, così come previsto nel precedente punto 1), sono tenuti al pagamento unicamente per la loro quota di possesso e applicando la specifica aliquota di riferimento.

– art. 61 –

Obbligazione tributaria

Salvo diversa disposizione di legge, il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; il mese in cui il possesso o detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In caso di trasferimento del possesso o detenzione, il giorno del trasferimento è computato in capo all'acquirente o al nuovo detentore. Per evitare duplicazioni di imposizione, in caso di trasferimento di possesso o detenzione nei mesi di almeno 30 giorni, se effettuati sino al giorno 16 del mese compreso, l'imposta si calcola in capo all'acquirente o nuovo detentore.

– art. 62 –

Esenzioni / Riduzioni

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

3. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, di cui al successivo art. 63, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

4. Il Comune può stabilire ulteriori riduzioni, nei limiti previsti dall'art. 1 comma 682 lettera b) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

– art. 63 –

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, nonché differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

2. Il Comune, con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma, può determinare l'aliquota rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

– art. 64 –

Indicazione analitica servizi indivisibili

La deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, deve altresì includere l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

– art. 65 –

Dichiarazioni

Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

– art. 66 –

Versamenti

1. La prima rata, rapportata al periodo di possesso o detenzione relativo al primo semestre, è calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente. Il versamento a saldo è effettuato a conguaglio sulla prima rata versata in considerazione dell'importo dovuto per l'intero periodo di possesso o detenzione nel corso dell'anno, applicando le aliquote deliberate per l'anno di competenza e pubblicate ai sensi della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013, Il versamento della TASI è effettuato tramite modello di pagamento F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE DI CUI ALL'ART. 48

Categorie di attività non domestiche
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 - Cinematografi e teatri
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 - Stabilimenti balneari
6 - Esposizioni, autosaloni
7 - Alberghi con ristorante
8 - Alberghi senza ristorante
9 - Case di cura e riposo
10 - Ospedale
11 - Uffici, agenzie, studi professionali
12 - Banche ed istituti di credito
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 - Banchi di mercato beni durevoli
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 - Attività industriali con capannoni di produzione
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 - Mense, birrerie, amburgherie
24 - Bar, caffè, pasticceria
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 - Ipermercati di generi misti
29 - Banchi di mercato genere alimentari
30 - Discoteche, night club

ALLEGATO "B"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

RIDUZIONI DI CUI ALL'ART. 52 PER ATTIVITA' NON DOMESTICHE

ATTIVITA'	RIDUZIONI %
FALEGNAMERIE	25
AUTOCARROZZERIE	50
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50
GOMMISTI	50
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	70
ROSTICCERIE	20
PASTICCERIE	20
LAVANDERIE	20
VERNICIATURA	70
GALVANOTECNICI	70
FONDERIE	70